DELIBERA N.366

Camera di Commercio
Genova

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 14 settembre 2026 - Ore 15.05

Presenti	Assenti			
*		Sig. Luigi ATTANASIO	-	Presidente
*		Dott.ssa Barbara BANCHERO		
*		Sig.ra Maria Ornella CARAMELLA		
*		Sig. Alessandro CAVO		
*		Sig. Paolo CORSIGLIA		
*		Ing. Fabrizio FERRARI		
*		Dott. Felice NEGRI		
*		Sig. Massimiliano SPIGNO		
*		Dott. Massimiliano TUMIATI	-	Presidente Revisori dei Conti
*		Dott. Gian Alberto MANGIANTE	-	Revisore dei Conti
	*	Dott. Riccardo SCARPULLA	-	Revisore dei Conti
*		Dott. Maurizio CAVIGLIA	-	Segretario Generale

***

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Partecipano alla riunione il dott. Stefano Messina, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico, l'ing. Giulio Musso, in qualità di Presidente della Consulta per le infrastrutture e l'urbanistica.

N. 366 del 14.09.2026

OGGETTO: Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione: presa d'atto della richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato e determinazioni in ordine alla liquidazione della quota a carico della Camera di Commercio di Genova.

Il Presidente riferisce:

Con nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, Direzione Generale per le Risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi, Ufficio IV - Servizio Recupero onorari, acquisita al protocollo camerale n. 2026/511766, è stato trasmesso invito al pagamento degli onorari di causa relativi al contenzioso n. 41154/2013, promosso da Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Dalla documentazione allegata alla richiesta risulta che la Corte di Cassazione con sentenza n. 31125.17, ha rigettato il ricorso proposto da Fiera di Genova S.p.A. e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.200,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

L'Avvocatura Generale dello Stato quantifica gli onorari dovuti in euro 10.200,00, oltre spese generali ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, pari a euro 1.530,00, per un totale complessivo di euro 11.730,00.

La medesima nota evidenzia che, a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese per approvazione del bilancio finale di liquidazione, con conseguente piano di riparto e attribuzione di utili ai soci, i destinatari sono invitati, in qualità di ex soci e in proporzione alle quote possedute, al pagamento ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, nei limiti di quanto distribuito in base al piano di riparto.

Per la Camera di Commercio di Genova, indicata quale ex socio con quota del 16,38%, l'importo pro quota richiesto ammonta a euro 1.922,00, da versarsi tramite avviso PagoPA entro il 20 settembre 2026.

Il verbale dell'assemblea dei soci del 9 agosto 2019, con il quale è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, conteneva un richiamo di carattere generale alla disciplina delle eventuali sopravvenienze passive successive alla cancellazione della società, da imputarsi ai soci nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c.; tale richiamo, anche alla luce del conferimento in Porto Antico di Genova S.p.A. e del conseguente riparto ai soci, rileva quale elemento di contesto ai fini dell'inquadramento della richiesta oggi formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato nei confronti degli ex soci della società estinta.

Rilevato che la richiesta è collegata alla posizione della Camera quale ex socio di una società partecipata estinta, e tenuto conto dell'opportunità di assicurare un atto espresso di presa d'atto e di indirizzo, si ritiene opportuno sottoporre la questione alla Giunta camerale, ai fini della consapevole determinazione in ordine alla liquidazione della somma richiesta, non ravvisandosi, allo stato degli atti disponibili, elementi tali da giustificare la contestazione della pretesa nei limiti sopra indicati.

La GIUNTA CAMERALE

udita l'esposizione del Relatore;

Premesso che con nota acquisita al protocollo camerale n. 2026/511766 l'Avvocatura Generale dello Stato ha richiesto alla Camera di Commercio di Genova, in qualità di ex socio di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, il pagamento della somma di euro 1.922,00, quale quota parte degli onorari di causa relativi al contenzioso n. 41154/2013, nei limiti di quanto distribuito ai soci in base al bilancio finale di liquidazione;

Considerato che la richiesta trae origine dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 31125.17 allegata alla sopracitata nota, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione ed è stata disposta la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

Rilevato che l'importo complessivo richiesto dall'Avvocatura è pari a euro 11.730,00, di cui euro 10.200,00 per onorari liquidati dal giudice ed euro 1.530,00 per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014;

Preso atto che l'Avvocatura ha ripartito detto importo tra gli ex soci di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione in proporzione alle rispettive quote, individuando a carico della Camera di Commercio di Genova, già titolare di una quota del 16,38%, la somma di euro 1.922,00 e che l'avviso PagoPA allegato alla richiesta indica quale termine per il pagamento il 20 settembre 2026;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 2495 del codice civile, dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione;

Tenuto conto che dalla documentazione istruttoria disponibile risulta che la liquidazione di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione si è conclusa con approvazione del bilancio finale di liquidazione e con attribuzione ai soci di valori derivanti dall'operazione di conferimento in Porto Antico di Genova S.p.A.;

Verificato che la richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato è espressamente limitata a quanto distribuito ai soci in base al piano di riparto e individua la quota della Camera in euro 1.922,00;

Alla luce del fatto che il mancato pagamento entro il termine indicato espone l'Ente alle iniziative di riscossione coattiva e/o esecuzione forzata preannunciate nella nota dell'Avvocatura, con possibile aggravio di spese;

Visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2, richiamato nella richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato ai fini della quantificazione delle spese generali;

Considerata la documentazione trasmessa dall'Avvocatura Generale dello Stato, comprensiva della sentenza della Corte di Cassazione e dell'avviso PagoPA;

Preso atto del bilancio finale di liquidazione di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, del relativo verbale assembleare di approvazione e della documentazione istruttoria agli atti dell'Ente;

Ritenuto di non ravvisare, allo stato degli atti disponibili, elementi tali da giustificare la contestazione della richiesta nei

limiti dell'importo pro quota indicato a carico della Camera di Commercio di Genova;

Ritenuto opportuno, prima di procedere al pagamento, valutare complessivamente la posizione degli altri ex soci di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione, anche al fine di verificare eventuali iniziative comuni o soluzioni idonee a definire la pretesa creditoria senza aggravi per l'Ente;

Unanime,

d e l i b e r a

di prendere atto della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, acquisita al protocollo camerale n. 2026/511766, relativa alla richiesta di pagamento degli onorari di causa riferiti al contenzioso n. 41154/2013 Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione / Agenzia delle Entrate;

di prendere atto che l'importo complessivo richiesto dall'Avvocatura, pari a euro 11.730,00, è stato ripartito tra gli ex soci di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione in proporzione alle rispettive quote e che la quota posta a carico della Camera di Commercio di Genova ammonta a euro 1.922,00;

di dare mandato al Segretario Generale di acquisire gli elementi utili in merito alla posizione degli altri ex soci di Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione e alle eventuali iniziative dagli stessi intraprese in relazione alla richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato;

di rimettere agli uffici competenti, all'esito delle predette verifiche, l'adozione dei conseguenti adempimenti gestionali, previa acquisizione degli elementi necessari a confermare la permanenza, l'attualità e l'esigibilità della pretesa creditoria nei confronti della Camera di Commercio di Genova.

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio

ALLEGATO

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA GENOVA

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO

Avvocatura Generale dello Stato
Direzione Generale per le Risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi
Ufficio IV – Servizio Recupero onorari
Via del Clementino n. 91/a
00186 Roma

Spett.le **COMUNE DI GENOVA**
In qualità di ex socio di "FIERA DI GENOVA SPA IN LIQ."
P.E.C. comunegenova@postemailcertificata.it
VIA GARIBALDI 9, PALAZZO TURSI
16124 - GENOVA

Spett.le **FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A.**
In qualità di ex socio di "FIERA DI GENOVA SPA IN LIQ."
P.E.C. filse.filse@pec.it
VIA PESCHIERA, 16
16122 - GENOVA

Spett.le **CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA**
In qualità di ex socio di "FIERA DI GENOVA SPA IN LIQ."
P.E.C. cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
VIA GARIBALDI, 4,
16124 - GENOVA

Spett.le **AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE**
In qualità di ex socio di "FIERA DI GENOVA SPA IN LIQ."
P.E.C. segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com
VIA DELLA MERCANZIA 2, PALAZZO SAN GIORGIO
16124 - GENOVA

Oggetto: CONT. 41154/2013 – FIERA DI GENOVA SPA IN LIQ. / AGENZIA DELLE ENTRATE – CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 31225/2017 – INVITO PAGAMENTO ONORARI

DATI ECONOMICI DELLA RICHIESTA
DETTAGLIO

Autorità giudiziaria: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Provvedimento Giurisdizionale: 31225 del 29/12/2017

ONORARI:

- Liquidati dal Giudice:	10.200,00 €
- Spese generali (ai sensi dell'art.2, c.2 DM 55/2014):	1.530,00 €
TOTALE ONORARI:	**11730,00 €**

IMPORTO RIPARTITO A SEGUITO DI BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

DELLA FIERA DI GENOVA SPA **11730,00 €**

TOTALE IMPORTO PRO QUOTA DOVUTO:

COMUNE DI GENOVA (SOCIO 55,12%)	**6466 €**
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A. (SOCIO 26,02%)	**3052 €**
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA (SOCIO 16,38%)	**1922 €**
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR LIGURE OCCIDENTALE (SOCIO 2,47%)	**290 €**

Con la sentenza allegata è stata disposta la condanna della società FIERA DI GENOVA SPA IN LIQUIDAZIONE alle spese e competenze del giudizio per l'importo sopra indicato.
Attesa la cancellazione della società dal registro delle imprese a seguito di approvazione di bilancio finale di liquidazione, con conseguente piano di riparto e attribuzione di utili ai soci, si invitano i destinatari di questa nota, in qualità di ex soci e, in proporzione alle quote possedute ex art. 2495 c.c., a provvedere al pagamento mediante i bollettini PagoPa allegati

Si precisa che l'importo complessivo richiesto è limitato a quanto distribuito ai soci in base al suindicato piano di riparto.

Si avverte fin d'ora che, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato nel bollettino, si provvederà alla riscossione coattiva del credito di questa Avvocatura, ovvero si procederà ad esecuzione forzata anche ai sensi dell'art. 492-*bis* c.p.c., senza ulteriore avviso e con notevole aggravio di spese.

L'AVVOCATO INCARICATO

MONICA DE VERGORI
Firmato digitalmente da MONICA DE VERGORI
Data: 2026.07.27 10:39:40 +02'00'

"Firma apposta in conformità al codice dell'amministrazione digitale e depositata presso gli archivi dell'Avvocatura"

PEC: ufficio8.liquidazione@mailcert.avvocaturastato.it; mariarosaria.amelio@avvocaturastato.it

31125.17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

SANZIONI AMMINISTRATIVE

R.G.N. 21652/2013

Cron. 31125

Rep.

Ud. 21/11/2017

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente -

Dott. ORONZO DE MASI - Rel. Consigliere -

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere -

Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

Dott. ALESSANDRO RANALDI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21652-2013 proposto da:

FIERA DI GENOVA SPA in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE FEDERICO GLENDI giusta delega a margine;

2017

1668

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MAST;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato CALDERARA per delega dell'Avvocato MANZI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con l'impugnata sentenza n. 58, depositata il 20/6/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva l'appello di Fiera di Genova s.p.a., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva negato alla società contribuente il diritto al rimborso dell'imposta di registro versata in dipendenza del rapporto di concessione, per la durata di 50 anni, di un'area demaniale ad uso del quartiere fieristico, successivamente mutato in rapporto di locazione, sottoposto ad Iva, avuto riguardo alle annualità di canone non fruite ed in forza del principio di alternatività tra iva ed imposta di registro.

Rilevava, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale, che il preteso diritto alla restituzione dell'imposta - in tesi - indebitamente versata, in dipendenza del contratto di concessione dell'area demaniale, sottoposto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 5 della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131 del 1986, va escluso perché il momento rilevante, ai fini dell'imposizione, è quello della registrazione dell'atto, ed in quel momento non sussisteva alcuna alternatività tra imposta di registro ed iva, quest'ultima dovuta, ai sensi dell'art. 43, lett. h), del D.P.R. citato, per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti della disposizione, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, per i quali la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto, con possibilità di rimborso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.P.R. citato, in caso di risoluzione anticipata.

Avverso la sentenza la società Fiera di Genova propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 61, D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 156, comma 2, c.p.c., in subordine, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacché la CTR ha ritenuto assertivamente che, nel caso di specie, ricorrerebbero due contratti distinti ed autonomi, aventi ad oggetto il medesimo immobile, dapprima, appartenente al demanio marittimo e, a decorrere dal 4/7/2003,

al patrimonio disponibile del Comune di Genova, e che solo il secondo è sottoposto al pagamento dell'Iva al 20% sui corrispettivi corrisposti - a seguire - in favore del predetto Comune, laddove invece si tratta pur sempre di un unico rapporto, essendo cambiata *ope legis* l'assegnazione del bene in ragione della sua mutata natura giuridica.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 17, 43, lett. h), D.P.R. n. 131 del 1986, 5 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. citato, giacché la CTR ha ritenuto non applicabile al contratto di concessione demaniale il richiamato art. 17, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986, disposizione che non costituisce una norma eccezionale, applicabile alle locazioni, ed invece preclusa alle concessioni demaniali, e che stabilisce il principio secondo cui, l'imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, ed oggetto di pagamento in unica soluzione, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, relativamente alle annualità ad essa successive, debba essere rimborsata al contribuente.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione dell'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione agli artt. 53 Cost., 401 della Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, giacché la CTR non ha considerato che il principio di alternatività tra iva ed imposta di registro ha portata generale e non è per sua natura suscettibile di interpretazioni restrittive, mirando ad escludere qualsiasi forma di imposizione cumulativa, e che nel caso di specie il cumulo tra l'imposta proporzionale di registro e l'iva, non solo determinerebbe un indebito arricchimento da parte del Fisco, con violazione dell'art. 53 Cost., ma renderebbe il sistema impositivo incompatibile con la disciplina comunitaria.

Le censure contenute nei motivi di impugnazione sono infondate e non meritano accoglimento.

Giova premettere che i beni costituenti il complesso fieristico di Genova, già appartenenti al demanio marittimo, erano stati concessi in uso dall'Autorità Portuale di Genova, in data 21/12/1998, alla società Fiera di Genova (già Ente autonomo), dietro pagamento di un canone, e che per effetto di quanto previsto dall'art. 145, comma 53, L. n. 388 del 2000, e dell'intervenuto mutamento del regime giuridico dei beni in questione, il rapporto *de quo* ha assunto la natura di una locazione privatistica, con la previsione del pagamento di un corrispettivo per il godimento degli stessi.

Ai sensi degli artt. 43 e 45, D.P.R. n. 131 del 1986, e dell'art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. citato, la società concessionaria in data 5/1/1986 ha corrisposto l'imposta di registro proporzionale (aliquota del 2%), la cui base imponibile è costituita dall'ammontare del canone per l'intera durata della concessione (cfr. art. 45), ed a seguito della sopra ricordata sdemanializzazione dei beni concessi in uso, ha chiesto all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta per la quota parte relativa al periodo successivo al 4/7/2003, data in cui è venuto a cessare il rapporto di concessione.

La decisione del Giudice di appello è correttamente motivata in quanto si fonda sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto di concessione di beni demaniali, finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, rispetto al rapporto di locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, finalizzato invece al perseguimento di un vantaggio economico, nonché sulla conseguente considerazione che i canoni concessori non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 43, lett. h), D.P.R. n.131 del 1986, quanto alla base imponibile dell'imposta di registro, stabilisce che "per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale", nel cui ambito rientra propriamente la locazione degli immobili, è costituita "dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto", ed a tale ristretto ambito si riferisce l'ipotesi disciplinata dall'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986, che recita: "Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1."

Il fatto che il legislatore sia intervenuto, nella materia *de qua*, con il D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, art. 3, comma 16, il quale recita: "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.", con una norma di carattere innovativo e non

interpretativo, costituisce ulteriore argomento contrario alla tesi sostenuta dalla ricorrente circa l'estensibilità in via analogica di regole proprie del diverso rapporto, qual'è quello di locazione, nel quale, avuto riguardo all'art. 40, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo vigente "*ratione temporis*", l'imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette ad iva, in forza del principio di alternatività iva-registro.

La ricorrente deduce anche una violazione dell'articolo 401, Direttiva 2006/112/Ce (già dell'art. 33 della VI Direttiva (ora art. 401, Direttiva 2006/112/Ce), che vieta agli Stati membri di istituire o mantenere imposte, diritti o tasse che abbiano il carattere di imposta sul volume di affari, ma si tratta di questione mal posta in quanto, nel caso di specie, la operazione tassata ha trovato compiuta regolamentazione nell'art. 45, D.P.R. n. 131 del 1986, allorché l'atto concessorio è stato presentato per la registrazione, scontando l'imposta proporzionale di registro sulla base imponibile costituita "dall'ammontare del canone", ed in quel momento non sussisteva alcuna alternatività con l'iva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.200,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2017.

Il Consigliere estensore
(Oronzo De Masi).

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 29 DIC 2017

Il Presidente
(Camilla Di Iasi)

Il Funzionario Giudiziario
Marcello [illegible]

pagoPA **AVVISO DI PAGAMENTO**

Avvocatura dello Stato

Onorari di causa

ENTE CREDITORE 80224030587

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma

DESTINATARIO 00796640100

CAMERA DI COMMERCIO IAA DI GENOVA

QUANTO E/O QUANDO PAGARE

Importo **1922,00 Euro**

entro il **20/09/2026**

In fase di pagamento, se previsto dall'ente, l'importo potrebbe essere aggiornato automaticamente e subire variazioni in diminuzione (per sgravi, note di credito) o in aumento (per sanzioni, interessi, ecc.).

DOVE PAGARE? Vai su **pagopa.gov.it**

PAGA CON L'APP IO
oppure dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento o con gli altri canali abilitati.

PAGA SUL TERRITORIO
presso Banche e Sportelli ATM, negli Uffici Postali e Punti Postali, nei Bar, Edicole, Ricevitorie, Supermercati Tabaccherie e altri Esercenti Convenzionati.

DATI PER IL PAGAMENTO

Rata unica entro il 20/09/2026

Inquadra il **codice QR** con la tua app di pagamento o usa i dati accanto.

Euro **1922,00**

Destinatario
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI GENOVA

Ente Creditore
Avvocatura Generale dello Stato

Oggetto del pagamento
Spese lite C.T. 41154/2013, Provvedimento Giurisdizionale: 31125/2017

Cod. CBILL	Cod. avviso	Cod. Fiscale Ente
AKI1X	**3000 0000 7661 5957 49**	**80224030587**